DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'11 settembre 1979

che istituisce un comitato consultivo in materia di gestione e di coordinamento dei programmi di informatica

(79/784/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il progetto di decisione presentato dalla Commissione,

considerando che, nella risoluzione del 15 luglio 1974, concernente una politica comunitaria dell'informatica (1), il Consiglio ha giudicato auspicabile fissare a medio termine un programma comunitario sistematico che prevede, in particolare, il coordinamento delle misure di promozione nazionali e, negli appropriati settori d'interesse europeo comune, un finanziamento comunitario ;

considerando che il Consiglio, con decisione 79/783/CEE (2), ha stabilito un programma pluriennale (1979-1983) nel settore dell'informatica ;

considerando che, in conformità dell'articolo 3 della decisione 79/783/CEE, la Commissione provvede all'esecuzione di tale programma e che è assistita da un comitato di rappresentanti degli Stati membri ;

considerando che è opportuno prevedere l'istituzione di sottocomitati specializzati, in particolare nel settore della normalizzazione, che richiede una procedura di consultazione permanente ;

considerando pertanto l'opportunità di istituire tale comitato,

DECIDE :

Articolo 1

Viene istituito un comitato consultivo in materia di gestione e di coordinamento dei programmi di informatica, in seguito denominato « comitato ».

Il comitato è composto da rappresentanti designati dagli Stati membri. Ogni rappresentante può essere assistito da esperti o consulenti, secondo la natura delle azioni da esaminare.

Il comitato è presieduto da un rappresentante della Commissione.

La Commissione provvede ai lavori di segreteria del comitato.

Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 2

Il comitato assiste la Commissione nell'esecuzione del programma pluriennale (1979-1983) nel settore dell'informatica.

Il comitato è consultato, in particolare, sui seguenti punti :

a) applicazione dei criteri per la scelta dei progetti,
b) scelta dei capiprogetto,
c) scelta degli organismi ai quali affidare i lavori,
d) preparazione e — una volta decisi i progetti — assistenza alla Commissione per l'esecuzione degli stessi.

Per quanto riguarda il meccanismo di sostegno comunitario il comitato viene consultato alle condizioni stabilite nell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1996/79 del Consiglio, dell'11 settembre 1979, concernente un meccanismo di sostegno comunitario nel settore dell'informatica (3).

Articolo 3

Il comitato può istituire sottocomitati specializzati. Esso ne definisce i compiti e la composizione.

Articolo 4

La Commissione presenta un rapporto annuale al comitato sul progresso degli sforzi compiuti per assicurare il coordinamento dei programmi nazionali nei settori dell'informatica contemplati dal programma pluriennale (1979-1983).

Per promuovere tale coordinamento, gli Stati membri e la Commissione si informano e si consultano in sede di comitato sulle grandi linee dei rispettivi programmi nazionali e sulle modifiche apportate ad essi.

Fatto a Bruxelles, addì 11 settembre 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. Mc SHARRY

(1) GU n. C 86 del 20. 7. 1974, pag. 1.
(2) Vedi pag. 23 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.